

Circolare dell'Agenzia delle entrate delimita l'applicazione delle regole sull'Iva

Uno split payment potenziato

Nessuna sanzione per i comportamenti non conformi

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Potenziamento dello «split payment». Non sanzionati i comportamenti pregressi non conformi, purché l'Iva sia stata assolta. Attestazione dei cessionari e/o committenti priva di effetti, se in contrasto con il contenuto degli elenchi dei soggetti riconducibili nell'ambito della disciplina.

Così l'Agenzia delle entrate che, con la circolare 27/E di ieri, è ulteriormente intervenuta sulla disciplina della scissione dei pagamenti, dopo le recenti modifiche all'art. 17-ter, dpr 633/1972, introdotte con il dl 50/2017, convertito nella legge 96/2017.

La novellata disciplina, ai sensi del comma 4, art. 1, dl 50/2017, si applica alle operazioni eseguite nei confronti della pubblica amministrazione e delle società controllate da quest'ultima, per le quali è emessa fattura, per acquisti di beni e prestazioni di servizi, a partire dall'1/7/2017.

Un ulteriore intervento

(art. 3, dl 148/2017) ha disposto l'estensione della modalità di assolvimento dell'Iva a tutte le società controllate dalla Pubblica amministrazione in misura non inferiore al 70%, con la conseguenza che, a partire dal 2018, la disciplina riguarderà anche società controllate, direttamente o indirettamente, dalla medesima amministrazione, enti di previdenza, aziende speciali, enti pubblici economici e fondazioni partecipate.

Rientrano nell'ambito applicativo le pubbliche amministrazioni nei cui confronti i fornitori emettono, per obbligo, le fatture elettroniche, nonché quelle indicate negli elenchi pubblicati sul sito istituzionale (www.indicepa.gov.it) dell'Indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa), con esclusione dei gestori di pubblici servizi e con l'inclusione degli ordini professionali.

Il meccanismo si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti delle società controllate, comprese quelle il cui controllo è esercitato con-

giuntamente dalla presidenza del consiglio dei ministri e dai dicasteri e alle società quotate inserite nel Ftse-Mib della Borsa italiana, restando escluse le strutture dell'amministrazione dei beni demaniali collettivi; è necessario far riferimento agli elenchi pubblicati nell'apposita sezione «scissione dei pagamenti» del sito istituzionale del dipartimento delle finanze (www.finanze.it).

Viene meno la salvaguardia introdotta con il rilascio dell'attestazione da parte dall'ente, giacché quest'ultima deve trovare perfetta coincidenza con le indicazioni inserite negli elenchi; in presenza di dichiarazione difforme con il contenuto degli elenchi, la stessa non produce alcun effetto giuridico.

Dal punto di vista oggettivo, la circolare conferma l'applicazione della disciplina alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte (acconto o a titolo d'imposta) a partire dall'1/7/2017, venendo ulteriormente meno l'applica-

zione della cosiddetta «Iva per cassa», di cui all'art. 32-bis, dl 83/2012, per le operazioni rientranti nella scissione dei pagamenti, che è prioritaria.

Numerose le esclusioni, dalle operazioni con inversione contabile («reverse charge») a quelle effettuate dai fornitori in regimi speciali (regime monofase, margine, agenzie di viaggio, agricolo, associazioni sportive, spettacoli viaggiatori e intrattenimento), dalle operazioni certificate con ricevuta fiscale o scontrino alle operazioni senza pagamento dell'imposta, di cui alla lett. c), comma 1, art. 8 del decreto Iva (esportatori abituali), dalle operazioni eseguite senza pagamento di corrispettivo (riscossione) alle operazioni permutative o rese in favore di dipendenti.

Le Entrate precisano, in tema di esigibilità, che non rileva il pagamento del corrispettivo, ma che è necessario dare rilevanza, alternativamente, alla data di ricezione fattura o al momento della relativa registrazione, fatto sal-

vo il caso del pagamento nelle more della registrazione.

In caso di emissione di una nota di variazione in diminuzione, gli enti che hanno già eseguito il versamento del tributo all'erario possono scomputare il maggior versamento dai successivi, se riferibili al detto meccanismo e i fornitori possono chiedere il rimborso dell'Iva in sede di dichiarazione annuale e/o trimestrale (aliquota media).

Infine, si precisa che al fornitore si applica la disciplina sanzionatoria, di cui al comma 1, art. 9, dlgs 471/1997 ma che, in ossequio ai principi dello statuto dei diritti del contribuente, sempre se l'imposta dovuta è stata versata, sono fatti salvi i comportamenti non conformi, adottati fino all'emanazione della circolare in commento.

© Riproduzione riservata



La circolare sul sito www.italiaoggi.it/documenti